



50125 FIRENZE via San Niccolò 21
tel 055 2340597 fax 055 2346925
www.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it

Comune di MATERA

Imposta di soggiorno per le famiglie che desiderano visitare Matera in autocaravan

Un camperista ci ha inviato l'ennesimo esempio di come un Sindaco, non conoscendo ancora oggi il Codice della Strada in vigore dal lontano 1992, imponga a **camper e roulettes**, cioè a veicoli inesistenti per la Legge, un'imposta di soggiorno.

Siamo curiosi di vedere quale segnaletica apporranno a tutti gli ingressi al territorio comunale di Matera per avvisare di come e dove fare il pagamento di tale imposta.

Ovviamente la nostra Associazione Nazionale avviserà tutti i camperisti di tale iniziativa e sicuramente Matera non rientrerà nelle mete da visitare, tanto più che per arrivarci necessitano tanti chilometri e tanti litri di carburante che oggi paghiamo caro come l'oro.

Inverremo questo atto a **Paolo Bicci, Presidente di APC-Associazione Produttori Caravan e Camper** perché d'ora in poi chi vende le autocaravan dovrà avvisare il probabile cliente che, oltre i divieti e le sbarre, troverà anche da pagare un'imposta di soggiorno con relativo tour per trovare l'ufficio preposto a tale oblazione. Vediamo se e come interverranno.

Da parte nostra abbiamo attivato i consulenti giuridici per i necessari interventi al fine di far revocare detto assurdo provvedimento.

A tutti il diritto - dovere di intervenire mettendoci in CC

IL DOCUMENTO RICEVUTO

MATERA LA GIUNTA

PREMESSO

- che con atto n. 19 del 24 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
- che l'art. 2 del suddetto regolamento ha istituito la tassa d'ingresso nella città di Matera dei pullman turistici, camper e roulettes, demandando alla Giunta Comunale di deliberare, annullare, le modalità di applicazione della tassa d'ingresso nella città;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 17/07/2012 sono state approvate le modalità per l'applicazione della tassa d'ingresso nella città di Matera con decorrenza 01/09/2012;

CONSIDERATO

- che alcuni operatori turistici hanno evidenziato, nel corso di incontri avuti con l'amministrazione, di aver provveduto alla vendita di pacchetti turistici senza tener conto del pagamento del ticket per la tassa di che trattasi e conseguentemente gli stessi sarebbero impossibilitati nel pagamento all'Ente della medesima;
- che gli stessi operatori hanno evidenziato la esosità della tassa e la complessità di applicazione degli sconti in rapporto alle città turistiche concorrenti nel Mezzogiorno con la città di Matera;

RITENUTO

- di dover determinare per l'anno 2012 l'ammontare e le modalità della tassa d'ingresso in città;
- opportuno per i motivi su esposti di dover differire l'introduzione del pagamento del ticket per la tassa di ingresso nella città dal 01/09/2012 al 01/10/2012;
- opportuno altresì accogliere l'istanza degli operatori turistici ridefinendo le modalità di applicazione della tassa e la sua misura;

VISTI

- il D. Lgs. 267/2000;
- il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con atto di C.C. n. 19 del 24 aprile 2012;
- il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

- di determinare, per i motivi espressi in narrativa, l'ammontare e le modalità per l'applicazione della tassa di ingresso nella città dei pullman turistici, camper e roulotte;
 - presupposto della tassa è l'ingresso in Città dei pullman turistici, dei camper e delle roulotte;
 - soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica e/o giuridica proprietaria del mezzo di trasporto, come risultante dalla carta di circolazione del veicolo;
 - la tassa entra in vigore dal 01 ottobre 2012;
1. La misura della tassa è pari a:
 - euro 35,00 per ogni pullman turistico che entra in città;
 - euro 6,00 al giorno per ogni camper o roulotte che entra in città;
 2. Sono esenti dal pagamento della tassa d'ingresso:
 - i pullman turistici al servizio di comitive in partenza da Matera per viaggi organizzati;
 - comitive per manifestazioni politiche, sindacali e sportive;
 - comitive che pernottano negli alberghi del territorio comunale di Matera;
 - pullman turistici al servizio di comitive che abbiano effettuato la prenotazione prima della data di adesione della presente delibera.
 3. Il soggetto passivo della tassa effettua il pagamento prima dell'ingresso in città al Comune di Matera mediante:
 - a) Bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Matera;
 - b) Tramite le procedure telematiche al portale di gestione (www.comune.mt.it);
 - c) [Attraverso l'acquisto di apposite card d'ingresso](#) (singole o cumulative).
 4. La ricevuta di pagamento della tassa deve essere esposta sul cruscotto del veicolo in maniera ben visibile dall'esterno del veicolo stesso.
 5. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa oltre al pagamento della tassa prevista è applicata una sanzione pari al 50% della tassa evasa.
 6. Le tasse accertate dall'Amministrazione a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ingiunzione di cui al R.D. n.639 del 1910.
 7. Le controversie concernenti la tassa di ingresso sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
 8. La sosta permanente dei pullman, caravan e roulotte è consentita esclusivamente nelle aree individuate.
 9. La presente delibera nel fissare modalità semplificate di pagamento della tassa d'ingresso, annulla ogni altra disposizione in materia di tassa d'ingresso, e fornisce indirizzi al dirigente per allineare la data di andata in vigore della tassa di soggiorno comunale e della tassa di ingresso. In ogni caso tale unica data è fissata 30 gg. dopo la pubblicazione della presente delibera per consentire all'amministrazione di approntare le cards prepagate, di fornire dettagliate istruzioni agli uffici e agli operatori le modalità di comunicare i pagamenti effettuati e gli eventuali evasori anche attraverso le loro organizzazioni professionali.

A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER TUTELARE LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

A TUTTI I CAMPERISTI IL COMPITO DI segnalarci i divieti e/o le sbarre *anticamper* e di associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze/ricorsi/diffide al fine di farne dichiarare l'illegittimità e far rimuovere i divieti e/o le sbarre.